

N. R.G. 551/2021



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato

visto il ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato in data 5.2.2021 ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27.1.2012, n. 3 dalla sig. **ANTONIETTA BACCHIA**, rappresentata e difesa dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta e dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine esaminata la documentazione allegata ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* L. 3/12, in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di Euro 1.538.535,04, così costituita:

- 1) Euro 93.835,53 complessivi nei confronti di Monte dei Paschi di Siena (Euro 79.284,37) e Banca Ifis S.p.a. (Euro 14.551,16)
- 2) Euro 1.440.913,74 nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione
- 3) Euro 3.785,77 nei confronti di Walter Bressan

oltre all'importo di Euro 8.041,27 a titolo di compenso del dott. Alfredo Pascolin, designato gestore del procedimento dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia.

L'origine dell'indebitamento è stata individuata, per le esposizioni sub 1), nell'assunzione di obbligazioni quale garante, reale e personale.

In particolare, ai fini di ottenere la provvista necessaria a estinguere i debiti della Rally Magazine S.n.c., di cui erano soci il marito (separato di fatto) Alessandro Davanzo e il cognato Demetrio Davanzo, la ricorrente stipulò nel 2006 mutuo ipotecario per l'importo di Euro 115.000,00 con l'allora Banca Antonveneta (oggi Monte dei Paschi di Siena) la quale,

a seguito dell'inadempimento della Bacchia, ha promosso esecuzione immobiliare pendente sub n. 101/2019 R.G.E. innanzi a questo Tribunale. La ricorrente rilasciò inoltre fideiussione sino al limite di Euro 180.000,00 a garanzia del debito da mutuo contratto da Gabriella Dapisin, moglie di Demetrio Davanzo, per sanare i debiti della medesima società, fideiussione allo stato non escussa, in quanto la Dapisin sta regolarmente rimborsando le rate previste.

Ulteriore fideiussione ebbe a oggetto il finanziamento erogato da Fidelity S.p.a. (ora Ifis Npl S.p.a.) al marito per l'acquisto di un'autovettura; al riguardo, la ricorrente ha stipulato un accordo di carattere transattivo e a saldo e stralcio per l'importo di Euro 21.640,00, rimasto peraltro inadempito.

L'esposizione debitoria sub 2) è relativa al mancato pagamento, da parte dell'A.S.D. Ponziana, di imposte dirette e indirette, cui la ricorrente è tenuta personalmente e solidalmente quale membro del Consiglio Direttivo dell'associazione, essendo stati respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste i ricorsi presentati dalla Bacchia.

Infine, il debito sub 3) è fondato su sentenza passata in giudicato, con la quale la debitrice è stata condannata al pagamento del corrispettivo di lavori di tinteggiatura, ed è assistito da ipoteca giudiziale.

L'attivo messo a disposizione dei creditori è così composto:

a) beni immobili siti in Trieste via Pietro Cossa n. 19, costituiti da casa unifamiliare, box esterno, cantina e terreno, pignorati nel procedimento esecutivo sopra indicato, gravati da 3 ipoteche, e stimati in Euro 189.350,00

b) saldo del c/c 16294.51 presso Banca MPS: Euro 1.379,68 (metà della somma complessivamente depositata, trattandosi di conto cointestato)

Tenuto conto del fatto che attualmente la retribuzione percepita dalla sig. Bacchia è incerta, in quanto il rapporto lavorativo prestato alle dipendenze della Domenico Kozulic S.n.c. di Alessandra Kozulic è alternato, a causa della pandemia da Covid-19, da periodi di cassa integrazione e da prestazioni lavorative occasionali presso uno studio di professionisti, la ricorrente ha affermato di non essere in grado di formulare un impegno per un versamento mensile netto a beneficio della procedura, palesando peraltro la disponibilità a corrispondere

in futuro, ove emergano le relative condizioni, una somma pari alla differenza tra la retribuzione percepita e la somma di Euro 660,00 mensile destinata al soddisfacimento delle proprie esigenze di mantenimento personale e familiare.

E' stato richiesto di escludere dall'attivo il saldo della carta prepagata nominativa ricaricabile Genius n. *** 8099 di Banca Unicredit di Euro 1.676,25, trattandosi della sola liquidità a disposizione della ricorrente.

Premessa la competenza per territorio del Tribunale di Trieste, nel merito si osserva:

a) che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) L. 3/2012, non risultando la ricorrente soggetta a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, non avendo mai esercitato attività d'impresa, né avendo la stessa fatto ricorso nei cinque anni precedenti al deposito del ricorso ai procedimenti regolati dalla L. 3/2012;

b) che è stata allegata la documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 9 L. 3/2012, e dal terzo comma dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, la quale consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, e di riscontrarne la condizione di sovraindebitamento come intesa dall'art. 6, II comma lett. a) L. 3/2012, alla luce, in particolare, dell'entità della complessiva situazione debitoria raffrontata con la situazione economico-patrimoniale;

c) che è stata altresì allegata la relazione particolareggiata dell'O.C.C. (v. doc. A), contenente:

- l'indicazione sia della causa dell'indebitamento, sia della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- l'esposizione delle ragioni che impediscono alla ricorrente di adempiere, costituite dall'inadeguatezza delle condizioni patrimoniali e finanziarie in relazione alla rilevante entità dei debiti;
- il resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso;
- l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) che le somme depositate sulla carta prepagata sopra menzionata vanno escluse dalla liquidazione (art. 14 *quinquies*, II co. lett. e), apparendo - per la loro esiguità - destinate al soddisfacimento delle necessità quotidiane;

e) che infine l'attuale situazione lavorativa della ricorrente, caratterizzata dall'alternarsi di periodi di lavoro alle dipendenze della Domenico Kozulic S.n.c. di Alessandra Kozulic, a periodi di cassa integrazione e di lavori a tempo determinato, per compensi medi mensili per il 2020 pari a Euro 766,28, consente di escludere, allo stato, dalla liquidazione l'ammontare della retribuzione, fermo restando che nell'ipotesi in cui la sig. Bacchia dovesse riprendere la propria attività lavorativa alle dipendenze della predetta società (o di altro datore di lavoro) secondo gli orari e la retribuzione precedenti all'insorgere della pandemia da Covid-19, la differenza mensile tra la retribuzione stessa e l'importo di Euro 660,00 sarà destinata sino alla definizione della presente procedura (48 mesi dalla data di apertura) alla soddisfazione dei creditori.

Pertanto, soddisfacendo la domanda i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, e non sussistendo atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione, con nomina quale liquidatore dello stesso gestore designato dall'O.C.C. (v. art. 15, VIII co. L. 3/2012);

P.Q.M.

visti gli artt. 14 *ter* ss. L. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- nomina quale liquidatore il dott. Alfredo Pascolin, con studio in Monfalcone;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisce che la domanda e il presente decreto siano pubblicati, a cura del liquidatore, all'Albo del Tribunale per 30 giorni;

- ordina, con riferimento ai beni immobili di proprietà della ricorrente che costituiscono oggetto della presente procedura, l'annotazione tavolare sul Libro Fondiario del presente decreto;
- ordina al ricorrente di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del saldo attivo della carta prepagata nominativa ricaricabile Genius n. *** 8099 di Banca Unicredit;
- dispone che la ricorrente, nell'ipotesi e dal momento in cui riprenda la propria attività lavorativa alle dipendenze della Domenico Kozulic S.n.c. di Alessandra Kozulic (o di altro datore di lavoro) secondo gli orari e la retribuzione precedenti all'insorgere della pandemia da Covid-19, corrisponda al liquidatore, sino al termine di durata della procedura (48 mesi dall'apertura), la differenza mensile tra la retribuzione stessa e l'importo di Euro 660,00.
- dispone che il liquidatore:
 - a) provveda agli incombeni previsti dagli artt. 14 *sexies*, 14 *octies* e 14 *novies* L. 3/2012;
 - b) presenti un rapporto riepilogativo con cadenza semestrale.

Si comunichi al ricorrente e al dott. A. Pascolin.

Trieste, 17/04/2021

Il Giudice
dott. Daniele Venier